

# *Federazione Nazionale della Stampa Italiana*

Roma 4 febbraio 2020

Commissione Giustizia  
del Senato

**OGGETTO: DDL N. 1659, Art. 2 "Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"**

Il Decreto legge in commento, avente ad oggetto la disciplina delle intercettazioni telefoniche in funzione della necessaria tutela della riservatezza delle persone, ha lo scopo di apportare correttivi volti sul piano della tutela delle garanzie difensive e della funzionalità delle indagini preliminari.

Tuttavia, per quanto di stretto interesse della FNSI, appare rilevante la modifica prevista dall'**Art. 2, comma 1, lett. a)** poiché incide direttamente sull'esercizio della libertà di informazione da parte degli organi di stampa.

Tale norma dispone, infatti, una modifica del vigente **art. 114 c.p.p. in materia di "divieto di pubblicazione di atti"**, precisando che dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2/bis secondo il quale: **"è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis"**.

Tale norma comporterebbe, in concreto, il divieto della pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute processualmente non rilevanti e/o utilizzabili; con l'effetto di **precludere alla stampa la pubblicazione di tutte le intercettazioni che non vengono acquisite nel giudizio penale, ivi comprese quelle che - pur prive di rilevanza processuale - possono avere un rilevante interesse pubblico.**

Pur condividendo la *ratio* della norma che mira a tutelare la sfera più intima e personale della vita delle persone, non si può non rilevare che in questo modo, tuttavia, si rischia di precludere la possibilità di pubblicare, legittimamente, anche notizie ed informazioni di estrema rilevanza pubblica. Non va dimenticato, inoltre, che la notorietà della persona affievolisce il diritto alla privacy, proprio in ragione del fatto di essere personaggio pubblico.

Non sfugge alla FNSI che si tratta di una questione etica e di diritto estremamente complessa e delicata, tuttavia la stessa non può tradursi in un bavaglio per la libertà di informazione.

**Pertanto la FNSI esprime parere contrario alla proposta di modifica in oggetto, anche in ragione del fatto che non è dovere del giornalista mantenere segrete le notizie. La violazione**

**di tale obbligo è semmai contestabile al pubblico ufficiale e a chi ha l'obbligo di custodire il materiale istruttorio.**

**Compito del giornalista, come peraltro più volte ribadito dalla Corte europea dei diritti umani, è quello di pubblicare le notizie, anche quelle coperte da segreto, ogni qualvolta ci sia un interesse dell'opinione pubblica a conoscere determinati fatti.**

A tal proposito si segnala l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha enunciato il principio per cui la pubblicazione delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche non viola il diritto al rispetto della vita privata, nel quale è incluso quello alla reputazione, se la notizia è di interesse per la collettività. Dalla lettura della sentenza *Seferi Yilmaz contro Turchia* - depositata il 13 febbraio 2018 – emerge, infatti, la sottolineatura della Corte europea affinché le autorità nazionali raggiungano un giusto equilibrio tra tutela della reputazione, inclusa nell'articolo 8, e diritto alla libertà di stampa dei giornalisti assicurato dall'articolo 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Strasburgo, ha inoltre rafforzato, la libertà di stampa su notizie di interesse per la collettività, sottolineando come le informazioni di interesse pubblico sono un bene deperibile e, quindi, "ritardare la pubblicazione, anche se solo per un breve periodo, fa correre un rischio serio di privare di ogni valore o interesse la notizia".

# *Federazione Nazionale della Stampa Italiana*

Roma 4 febbraio 2020

Commissione Giustizia  
del Senato

**OGGETTO: Disegno di legge n. 1659 "Conversione in legge del d.l. 30 dicembre 2019 n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni".**

A completamento dell'intervento illustrato in occasione della odierna audizione dinanzi alla Commissione giustizia del Senato, questa Federazione reputa opportuno trasmettere il presente documento di approfondimento relativo alla tematica in oggetto.

\*

La conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161 relativa alle modifiche del decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 (in particolare per l'introduzione del comma 2-bis all'art. 114 c.p.p.) non coglie l'occasione per garantire una tutela alla pubblicazione di notizie di interesse generale. E questo malgrado l'esistenza di precisi obblighi internazionali e soprattutto della consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha interpretato l'articolo 10 della Convenzione europea, che assicura la libertà di espressione, nel senso di rafforzare la protezione del giornalista che pubblica notizie scottanti di interesse per la collettività. Questo è il punto centrale della questione, non certo la configurazione o meno di un illecito da parte dell'individuo al centro di un'intercettazione che svela fatti di valore per la collettività.

Il nuovo testo, però, non si limita a ripercorrere gli errori del passato, ma ne aggiunge di nuovi perché, tra le novità da apportare in sede di conversione del d.l. n. 161/2019, si aggiunge l'estensione esplicita del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento (art. 114, c.1, lett. a, c.p.p.). Il punto è che, ancora una volta, non è presa in considerazione la necessità di pubblicare e diffondere notizie di interesse generale che sono un valore da proteggere come affermato dalla Corte europea in diverse occasioni e che prescindono dagli aspetti legati alla colpevolezza di una persona. **L'inclusione di un simile divieto e la possibile condanna che potrebbe derivare nei casi in cui un giornalista proceda alla pubblicazione - come suo dovere se la notizia è di interesse generale - dovrebbe portare i giudici nazionali a sollevare una questione di costituzionalità per contrasto della norma con l'art. 117 della Costituzione il cui contenuto, in questo caso, sarebbe fornito dall'articolo 10 della Convenzione come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.**

È opportuno ricordare, tra le tante sentenze della Corte sulla pubblicazione delle intercettazioni, il *leading case* ossia la sentenza del 7 giugno 2007, *Dupuis e altri c. Francia* (ricorso n. 1914/02). La

Francia è stata condannata dalla Corte europea per violazione dell'art. 10 poiché, a sua volta, i giudici nazionali avevano condannato due giornalisti francesi i quali avevano pubblicato articoli e un libro, includendo stralci di dichiarazioni rese dagli indagati al giudice istruttore, brogliacci delle intercettazioni telefoniche e un elenco delle persone sottoposte a controlli telefonici. La Corte europea ha precisato che gli Stati parti alla Convenzione non solo devono astenersi dall'ingerirsi nel diritto alla libertà di espressione dei giornalisti, ma devono anche predisporre misure di tutela ampia per coloro che svolgono la professione giornalistica, per consentire un'informazione su tutte le questioni d'interesse generale e, soprattutto, su quelle scottanti. La violazione di norme penali interne da parte dei giornalisti era giustificata dall'adempimento del dovere di informare e dall'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 10 della Convenzione, anche perché la pubblicazione di verbali coperti dal segreto investigativo non può di per sé essere prova di un reato del giornalista. La Corte europea, poi, nel corso degli anni ha sempre confermato quest'orientamento: si può ricordare la sentenza del 28 giugno 2012, *Ressiot e altri contro Francia* in cui i giudici internazionali hanno ritenuto che non sono compatibili con la Convenzione europea divieti assoluti relativi alla divulgazione di notizie su inchieste penali in corso.

La necessità di assicurare che il giornalista scelga le modalità con le quali comunicare notizie di interesse generale è stata ribadita con la sentenza del 1° luglio 2014 nel caso *A.B. contro Svizzera* (ricorso n. 56925/08). In quell'occasione il giornalista aveva pubblicato un articolo su un procedimento penale nei confronti di un conducente che aveva causato un incidente stradale, provocando la morte di 3 persone. Il giornalista aveva pubblicato un resoconto dell'interrogatorio incluse alcune dichiarazioni integrali dell'uomo e la fotografia di alcune lettere spedite dal conducente al giudice istruttore. Il giornalista era stato condannato per aver pubblicato atti d'indagine coperti dal segreto istruttorio, ma la Corte europea ha ritenuto che la Svizzera avesse violato l'articolo 10 della Convenzione europea. Strasburgo ha chiarito che la collettività deve essere informata sui procedimenti penali se d'interesse generale.

Analoga conclusione nella sentenza *Seferi Yilmaz contro Turchia* depositata il 13 febbraio 2018 - ricordata durante l'odierno intervento in Commissione - con la quale la Corte ha stabilito che la pubblicazione delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche non viola il diritto al rispetto della vita privata nel quale è incluso quello alla reputazione se la notizia è di interesse per la collettività. Le trascrizioni delle registrazioni telefoniche erano state riversate nel fascicolo d'indagine e l'uomo accusato di incitamento all'odio e di partecipazione a un'organizzazione criminale, dopo la sua assoluzione per questi fatti, aveva citato in giudizio un giornale perché aveva pubblicato le registrazioni telefoniche. La Corte europea ha evidenziato l'interesse per la collettività a ricevere la notizia e ha dato rilievo al fatto che gli articoli che riportavano le trascrizioni telefoniche riversate nel fascicolo d'indagine non contenevano insinuazioni o valutazioni rispetto alle trascrizioni. Irrilevante, poi, che il ricorrente non fosse stato condannato proprio perché ciò che ha rilievo è l'interesse pubblico del fatto. Gli atti su cui si erano basati i giornalisti provenivano da fonti credibili e la valutazione sulla lesione del diritto alla reputazione deve essere svolta tenendo conto del momento in cui è stato pubblicato l'articolo di stampa e non certo sulla base degli esiti del processo. Un ulteriore aspetto è di rilievo ossia la considerazione che le informazioni di interesse pubblico sono un bene deperibile e, quindi, "ritardare la pubblicazione, anche se solo per un breve periodo, fa correre un rischio serio di privare di ogni valore o interesse la notizia".

In base al quadro sintetico, ma chiaro, sin qui descritto qualora il testo fosse approvato, non potrebbe essere applicato dai giudici nazionali perché in violazione dell'art. 10 della Convenzione che, nel nostro ordinamento, ha un rango superiore alla legge ordinaria, trattandosi di una norma sub-costituzionale (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007). I giudici, quindi, dovrebbero sollevare una questione di legittimità costituzionale delle nuove norme con l'articolo 117 della Costituzione il cui contenuto, in questo caso, sarebbe dato dall'articolo 10 della Convenzione. Inoltre, esperiti i ricorsi interni, i giornalisti eventualmente condannati potranno rivolgersi alla Corte europea che non solo potrebbe condannare l'Italia per violazione dei diritti umani (articolo 10), ma anche imporre il versamento di indennizzi ai giornalisti. Con un evidente danno a carico delle casse dello Stato considerando che – come risulta dalla relazione annuale presentata al Parlamento l'8 gennaio 2020 - nel 2018 l'Italia ha dovuto liquidare, nel complesso, indennizzi per un importo pari a 18.757.011,86 milioni di euro, in aumento rispetto al 2017 (4.565.325,93).